



# Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

**ORDINANZA N°57 del 22.12.2025**

**OGGETTO:** *Divieto di transito, divieto di sosta e di fermata veicolare nel giorno 23.12.2025 dalle ore 16:30 e fino al termine della manifestazione per consentire lo svolgimento delle attività del “Camper di Babbo Natale”.*

*Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale*

**VISTO** il programma “Natale 2025” predisposto dal Comune di Rapone;

**CONSIDERATO** che il giorno 23.12.2025 si svolgeranno le attività del “Camper di babbo Natale” a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione “Le Monadi” e la Pro Loco di Rionero in Vulture;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle suddette attività e di tutelare la pubblica incolumità ed il pubblico interesse, disciplinando la sosta, la fermata e la circolazione veicolare lungo le vie e piazze interessate dalla manifestazione;

**VISTI** gli artt. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**ORDINA**

**CHE** nel giorno 23 dicembre 2025 dalle ore 16:30 e fino al termine delle attività del “Camper di Babbo Natale” è vietato il transito lungo Corso Umberto I e via Nino Bixio. È vietato il transito, la sosta e la fermata in Piazza XX Settembre e via Roma.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

Le precedenti disposizioni in contrasto con la presente ordinanza s’intendono abrogate.

È ammessa la circolazione di eventuali mezzi di soccorso e di Forze dell’Ordine.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso gerarchico al Capo dello Stato.



# Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.

## ***DISPONE***

- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
- Che l'Ufficio di Polizia Locale provveda ad apporre appositi avvisi e segnaletica stradale indicante la chiusura al transito, alla sosta ed alla fermata veicolare, secondo quanto sopra descritto.
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/Interessati:
  - Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone.
  - Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ).
  - Comando Stazione Carabinieri Forestali di San Fele (PZ).

*Il Responsabile dell'UTC*  
*(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)*

